

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 253/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69705 del registro di segreteria, proposto da:

L. N., nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Felce Martino, presso il cui studio, sito a Messina in Largo Seggiola n. 135, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avvmartinofelice@pec.giuffre.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

All'udienza del 5 giugno 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, L. N. ha convenuto in giudizio l'INPS, chiedendo il riconoscimento della pensione di reversibilità su quella del defunto coniuge Calabrese francesco, con il pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha dedotto che il coniuge della ricorrente aveva contratto successivamente altro matrimonio e ha dato atto d'aver provveduto a liquidare la pensione solo a decorrere dalla data di decesso della contitolare, non essendovi per il periodo precedente alcuna disposizione giudiziaria in merito alla ripartizione delle quote; per il resto, ha insistito per la reiezione del ricorso, col favore delle spese di lite.

Con memoria del 16.5.2025, la ricorrente ha dato atto d'aver percepito quanto richiesto ed ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All'udienza di discussione, le parti hanno concordemente concluso

per la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

A seguito della concorde richiesta delle parti e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire della ricorrente, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Nel caso in esame, come dedotto dalla stessa ricorrente, non sussiste più l'interesse ad agire, in quanto la pensione di reversibilità è stata liquidata in maniera satisfattiva.

Ne consegue l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

In difetto di specifica richiesta in ordine all'eventuale soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le

parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da L. N. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore;*

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 giugno 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 agosto 2025
Pubblicata il 5 agosto 2025
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)